

decreto n. 0226/Pres./2007;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del proprio decreto n. 0226/Pres./2007, come modificato dal proprio decreto 30 luglio 2008, n. 0182/Pres., che dispone, in particolare, con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionale il Confidi si obbliga:

<< a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;

b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle Attività produttive (requisito richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di aggregazione);

c) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto>>;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto del CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE che prevede la costituzione di un Consiglio Direttivo composto da 7 membri dei quali uno nominato dall'Amministrazione Regionale;

VISTA la nota, prot. 181/10, dd. 23 marzo 2010, assunta a prot. n. 6668/PROD/POLEC dd. 23 marzo 2010, con la quale il CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, viene richiesta la designazione del rappresentante di nomina regionale, nel Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto del CONSORZIO DI GARANZIA FIDI TRA LE PICCOLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE e di quanto disposto dall'articolo 4, comma primo, punto 1) della legge regionale 25/1970 nonché dall'articolo 2, comma 5, del proprio decreto n. 0226/Pres./2007, come modificato dal proprio decreto 30 luglio 2008, n. 0182/Pres.;

VISTA la nota prot. n. 17638/PROD/POLEC dd. 15 luglio 2010 con la quale l'Assessore regionale alle Attività produttive, ha indicato la dott.ssa Claudia Verbi, funzionario dell'Amministrazione Regionale, in qualità di esperto, nel Consiglio direttivo del CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE;

VISTA la dichiarazione resa in data 9 luglio 2010 dalla dott.ssa Claudia Verbi ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

DECRETA

1. E' designata, la dott.ssa Claudia Verbi, funzionario dell'Amministrazione Regionale, in qualità di esperto, ad essere cooptata nel Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto del CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE e di quanto disposto dall'articolo 4, comma primo, punto 1) della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 nonché dall'articolo 2, comma 5, del proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., come modificato dal proprio decreto 30 luglio 2008, n. 0182/Pres.

2. La dott.ssa Claudia Verbi, rimane in carica fino alla scadenza naturale del citato Consiglio direttivo.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_31_1_DPR_172_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2010, n. 0172/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Fondazione "Palazzo Coronini Cronberg" Onlus - Gorizia - Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0225/Pres. di data 29 maggio 1991 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione "Palazzo Coronini Cronberg", avente sede a Gorizia, e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto n. 0246/Pres. di data 27 luglio 2005, in forza del quale la fondazione ha assunto la qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale";

VISTA la domanda del 15 luglio 2010, con cui il legale rappresentante della predetta fondazione, che è iscritta al n. 28 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18 e 20 dello statuto fondazionale, deliberate dal Curatorio della fondazione medesima nella riunione straordinaria del 18 giugno 2010;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. avv. Saverio Angelilli, notaio in Gorizia, rep. n. 132216, racc. n. 12822, ivi registrato il 5 luglio 2010 al n. 1132/IT;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette, in primo luogo, a porre rimedio ad alcuni refusi ed omissioni rilevati nel testo originario dello statuto, in secondo luogo, a garantire alla fondazione una più efficace attività amministrativa ed, infine, a precisare meglio la sfera di applicazione del divieto di alienazione dei beni immobili di proprietà della fondazione medesima;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18 e 20 dello statuto della Fondazione "Palazzo Coronini Cronberg" onlus, avente sede a Gorizia, deliberate dal Curatorio della fondazione medesima nella riunione straordinaria del 18 giugno 2010.

2. Il nuovo testo degli articoli succitati - riportato nello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale - produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_31_1_DPR_172_2_ALL1

Statuto della Fondazione "Palazzo Coronini Cronberg" Onlus - Gorizia

Art. 1

E' costituita la "Fondazione "Palazzo Coronini Cronberg"", secondo la volontà testamentaria dei fondatori Contessa Nicoletta Coronini Cronberg e Conte Guglielmo Coronini Cronberg.

Art. 2

La Fondazione ha sede a Gorizia, Viale XX Settembre n.14, presso il Palazzo Coronini Cronberg. La Fondazione userà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 3

La Fondazione ha lo scopo di non disperdere il patrimonio storico ed artistico riunito nei secoli dalla famiglia dei Conti Coronini Cronberg e di destinarlo al pubblico godimento ed all'educazione culturale della collettività.

La Fondazione provvede, pertanto, all'esclusivo perseguimento di finalità sociali ed incontra il divieto di svolgere attività diverse da quelle volte alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, archivistico e bibliografico, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili relitti dai fondatori.

Art. 5

Tutti i beni immobili dei fondatori siti a Gorizia costituiscono un complesso inscindibile ed inalienabile. Rimangono ferme la facoltà di costituire diritti reali limitati per un massimo di anni novantanove e la facoltà di alienare gli edifici che siano periti o che non siano suscettibili di godimento utile, diretto o ad opera di terzi, con l'obbligo di destinare il ricavato netto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della Fondazione.

I beni immobili situati fuori dal Comune di Gorizia potranno essere permutati o venduti per le necessità o l'utilità della Fondazione.

Art. 6

Il palazzo Coronini Cronberg con l'annessa cappella gentilizia, siti a Gorizia in Viale XX Settembre n.14, e Via dei Coronini n.1, con tutto l'arredamento costituito da mobili, quadri, sculture, archivio, biblioteca e collezioni varie, insieme al parco circostante il palazzo, costituiscono un complesso museale intangibile ed inalterabile, accessibile al pubblico, a perpetuo ricordo della Famiglia dei fondatori e ad ornamento ed attrattiva della città di Gorizia.

Art. 7

Gli altri beni immobili non direttamente destinati ad uso museale costituiscono la dotazione materiale della Fondazione ed i loro redditi serviranno, nel seguente ordine di priorità, alla regolare manutenzione dei fabbricati sopra descritti sub art.6, e del parco, all'assicurazione e alla conservazione degli immobili, all'estinzione di eventuali passività, alla corretta gestione museale, alla costituzione di un congruo fondo per necessità emergenti ed alla conservazione ed eventuale integrazione organica delle collezioni con precedenza al completamento ed aggiornamento delle raccolte bibliografiche, archivistiche e numismatiche di interesse locale e regionale con acquisti di altri beni che, una volta acquistati, entreranno a far parte del complesso museale con lo stesso carattere di inalienabilità.

Art. 8

La Fondazione potrà accettare, con le autorizzazioni eventualmente necessarie, donazioni e lasciti di adeguato livello qualitativo.

Art. 9

Anche altri fabbricati costituenti il patrimonio della Fondazione potranno essere destinati a scopi di esposizione museale, accogliendo raccolte di diverso genere, per esempio etnografiche o di arte moderna, a condizione che intervenga un finanziamento esterno sostitutivo dei redditi prodotti dagli stessi immobili e così sottratti agli scopi primari della Fondazione.

Art. 10

Sarà conservato al palazzo Coronini Cronberg e a tutti gli immobili sopra descritti sub art.6, il carattere di grande dimora gentilizia, nella sua viva unità di architettura, arredamento e parco, e saranno mantenuti inalterati i complessi ambientali che potranno essere sistemati definitivamente nel rispetto di detto carattere.

Così pure saranno conservate le caratteristiche storiche e le piantagioni del parco.

Art. 11

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Curatorio, del quale fanno parte il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Sindaco di Gorizia, il Direttore dei Musei Provinciali di Gorizia ed il Direttore della Biblioteca Statale Isontina, per il tempo del loro ufficio.

Il Soprintendente, l'Assessore ed il Sindaco suddetti, potranno nominare loro delegati.

I membri del Curatorio sopra nominati coopteranno, con voto a maggioranza dei due terzi, altri due membri effettivi e due supplenti del Curatorio, scelti tra le persone residenti nel Comune di Gorizia, che resteranno in carica per tre anni e la cui cooptazione potrà, alla scadenza, essere rinnovata.

La carica di componente del Curatorio è gratuita per tutti i componenti.

Art. 12

Il Sindaco di Gorizia sarà Presidente del Curatorio; per il caso in cui il Sindaco non possa anche momentaneamente esercitare personalmente tale incarico, il Curatorio eleggerà, nel proprio seno e con la maggioranza di due terzi, un Vice Presidente.

Art. 13

Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente rappresenta la Fondazione ad ogni effetto.

Art. 14

Le riunioni del Curatorio avranno carattere ordinario e straordinario.

Le prime avranno luogo due volte all'anno, di regola nei mesi di marzo e novembre e comunque nei termini stabiliti per tutti gli adempimenti legali e contabili; il Curatorio potrà comunque riunirsi quando se ne ravvisi l'opportunità, su iniziativa del Presidente o di almeno due dei membri effettivi ovvero dietro motivata proposta del Direttore amministrativo.

Il Curatorio potrà deliberare quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti, purché tutti siano stati tempestivamente convocati con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.

Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, per ciò che riguarda le deliberazioni di ordinaria amministrazione; per ciò che concerne quelle di straordinaria amministrazione o che assumano notevole rilevanza finanziaria, esse verranno prese a maggioranza di due terzi.

Art. 15

Le funzioni esecutive dell'ordinaria amministrazione patrimoniale e la gestione museale sarà di norma affidata ad un Direttore nominato dal Curatorio e scelto tra persone particolarmente qualificate.

Le deliberazioni di nomina e di revoca del Direttore saranno assunte dal Curatorio a maggioranza di due terzi.

Il Direttore svolgerà la sua opera retribuita.

Il Direttore sarà coadiuvato da una segretaria-bibliotecaria, pure retribuita.

Art. 16

Il Curatorio assumerà anche temporaneamente uno o più custodi del complesso museale, il cui numero sarà commisurato, anche stagionalmente, alla frequenza dei visitatori ed al rilievo degli eventi culturali organizzati.

Il Curatorio potrà altresì assumere, anche temporaneamente, collaboratori per l'amministrazione e la gestione del patrimonio della Fondazione.

Art. 17

Il controllo della gestione della Fondazione sarà esercitato da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Due dei membri effettivi ed i due supplenti saranno nominati dal Prefetto e dall'Amministrazione Provinciale di Gorizia; il terzo membro effettivo, sarà nominato dalla "Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia".

I Revisori dei Conti saranno retribuiti secondo le loro effettive prestazioni professionali e dureranno in carica tre anni.

E' obbligo della Fondazione redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18

Il Curatorio dovrà disciplinare l'apertura al pubblico del museo e del parco, tenendo speciale riguardo alla necessità di tutelare l'incolumità delle opere d'arte, del mobilio e delle collezioni, e di assicurare la protezione delle piantagioni del parco.

In alcun modo nessuna parte del parco potrà essere destinata all'edificazione né adibita a campi sportivi o ricreativi, da gioco o piscine né potrà essere usata, neppure temporaneamente, da terzi per scopi di lucro.

Sarà espressamente vietato aprire passaggi pubblici anche soltanto pedonali attraverso il parco.

Art. 19

L'ingresso al complesso museale sarà gratuito, salvo deroghe deliberate dal Curatorio ed imposte da necessità di bilancio o da altre opportunità.

Art. 20

Le collezioni numismatiche e grafiche non esposte, come pure il materiale archivistico, i manoscritti ed i libri rari, potranno essere consultati sotto vigilanza e secondo i criteri fissati dal Curatorio soltanto da studiosi di riconosciuta serietà.

Il materiale bibliografico corrente potrà invece essere liberamente consultato nella sede della Fondazione e secondo i criteri fissati dal Curatorio, ma mai ceduto in prestito.

La concessione temporanea di opere d'arte ad esposizioni e mostre nazionali od estere sarà limitata a manifestazioni di particolare rilievo culturale che offrano tutte le garanzie per l'incolumità delle opere.

Art. 21

In caso di estinzione della Fondazione per uno dei casi previsti dalla legge si applicherà l'art.28 del Codice Civile ed il suo patrimonio sarà trasferito in gestione o alla Regione Friuli-Venezia Giulia ovvero, ove questa non accetti, allo Stato italiano, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Dovrà in ogni caso essere rispettata per il complesso dei beni la denominazione "Palazzo Coronini Cronberg".

Art. 22

A tutta la cittadinanza goriziana, contemporanea e futura, è affidato l'avvenire della Fondazione, la sua durata e la sua indipendenza, la poesia del suo parco e il suo sviluppo come centro culturale goriziano.